



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 12 maggio 2021, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento di ex art. 702 bis c.p.c. promosso da  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, con gli avv. A. Guariso, L. Neri e F. Rizzi  
- ricorrente -

**contro**

**Comune di Pontevico**, in persona del Sindaco pro tempore,  
con gli avv. C. Ambrosini e M. Pedracini  
- convenuto -

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il 19 giugno 2019, XXXXXXXXXXXXXXXX proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per:

- a) accertare il carattere discriminatorio della condotta del Comune convenuto, consistita "nell'aver comunicato alla ricorrente l'inesistenza del suo diritto all'assegno di maternità" ex art. 74 d.lgs. 151/2001, impedendole di proporre domanda;
- b) condannare il Comune al risarcimento del danno, nella misura pari all'importo dell'assegno (€ 1.694,45);
- c) ordinare al Comune di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai residenti e di pubblicare l'ordinanza sui siti istituzionali.

Si costituiva il Comune convenuto, eccependo la "incompetenza" del Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda (anche per difetto di "legittimazione passiva"). Escussi quattro testi, il Giudice si riservava la decisione.

### **Motivi della decisione**

La presente causa rientra nelle controversie devolute alla cognizione del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c., in quanto attinente al diritto a proporre domanda e, sussistendone i presupposti, a percepire una prestazione assistenziale.

Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Si osserva che:

- a) a mente dell'art. 74 d.lgs. 151/2001, "per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sen-

si dell'art. 9 d.lgs 286/1998, che non beneficiano delle indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità ...", a condizione che "il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicazione della situazione economica" ISE;

- b) la ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 74 d.lgs. 151/2001 al Comune di Pontevico, senza rispettare il termine di sei mesi dalla nascita della figlia;
- c) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002" e "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale") "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (tra i quali certamente rientra la prestazione ex art. 74 d.lgs. 151/2001, riconducibile ai "trattamenti di maternità e paternità assimilati" di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) reg. 883/04/CE);

- d) tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e la disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata; ne la P.A. può sostenere di non essere tenuta ad adeguarsi a causa di procedure interne;
- e) in particolare, l'art. 74 d.lgs. 151/2001, nella parte in cui riconosce l'assegno ai figli di cittadini di stati extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 contrasta con quanto disposto dalla dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti secondo la definizione di cui art. 3 § 1 lett. b) e c);
- f) la ricorrente ha allegato di essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari (circostanza non contestata); la stessa, pertanto, rientra tra i soggetti ex art. 3 § 1 lett. b) e c) cui l'art. 12 garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale; allo stesso modo, non è contestato il possesso degli ulteriori presupposti per l'erogazione del sostegno richiesto.

Affermato che la ricorrente, in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari e degli altri requisiti previsti dalla legge, avrebbe avuto diritto a proporre domanda e ottenere la prestazione, occorre verificare se

il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione della domanda sia - come affermato dalla ricorrente - dipeso dal comportamento del Comune, il quale, ritenendo che il solo permesso di soggiorno non consentisse l'accesso alla prestazione, abbia impedito o comunque ostacolato la tempestiva presentazione della domanda. L'istruttoria testimoniale ha dato conto del fatto che gli impiegati del Comune adibiti allo sportello, da un lato, non hanno impedito o in altro modo ostacolato la presentazione della domanda, dall'altro, hanno informazioni riportandosi alle indicazioni dell'Amministrazione sui requisiti legittimanti consegnando ai richiedenti il modulo per la domanda; dall'esame di tale documento (cfr. doc. 1 Comune) emerge che all'istante è chiesto di dichiarare ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 di essere in possesso, "se non comunitario", di "carta di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato politico".

Ebbene, secondo una ragionevole valutazione del comportamento delle parti, come riferito in sede testimoniale, tale comunicazione appare essere stata in concreto la causa del ritardo nella presentazione dell'istanza da parte della ricorrente: il marito si è presentato più volte in Comune nel semestre successivo alla nascita e, se anche possa non aver ricevuto un diniego espresso (e, anzi, come riferito dall'impiegata comunale, un positivo invito a presentare l'istanza), ha più volte rilevato che la moglie possedeva il solo permesso di soggiorno (ciò che, evidentemente, presuppone che la comunicazione istituzionale del Comune era stata idonea a rappresentare, in

capo allo straniero residente, la mancanza del requisito legittimante). D'altra parte, l'invito dell'impiegata a presentare comunque la domanda non può "sanare" l'erronea esclusione del titolo legittimante: il modulo chiaramente indicava specificamente i titoli richiesti e, pertanto, non era certo richiedibile all'istante di presentare una falsa dichiarazione, con assunzione delle relative responsabilità, anche penali.

Conclusivamente, il Comune convenuto va condannato a corrispondere, a titolo di danno, l'importo della prestazione non percepita dalla ricorrente a causa dell'erronea comunicazione istituzionale, nella misura, non contestata nel quantum, di € 1.694,45, con accessori dal dovuto al saldo.

Quale misura idonea a evitare il ripetersi della discriminazione, il Tribunale ordina al Comune di Pontevico di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti (in particolar modo, i moduli relativi alla concessione della prestazione in esame), indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo, con distrazione in favore degli avv. A. Guariso, L. Neri e F. Rizzi.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro: 1) accerta natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Pontevico; 2) condan-

na il Comune di Pontevico al pagamento della somma di € 1.694,45, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 3) ordina al Comune di Pontevico di adeguare le comunicazioni istituzionali rivolte ai propri residenti, indicando chiaramente, tra i requisiti per la concessione, il possesso di uno dei titoli ex art. 3 § 1 lett. b) e c) dir. 2011/98/UE; 4) condanna il Comune di Pontevico a pagare a XXXXXXXXXXXXX la somma di € 2.000,00, oltre a contributo forfetario ex art. 2 c. 2 d.m. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli avv. A. Guariso, L. Neri e F. Rizzi.

Brescia, 14 maggio 2021

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Sergio Cassia